



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 8 Dicembre 2022

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di Dicembre, alle ore 10.00, presso la sede sociale, espressamente convocato, si è riunita assemblea degli associati della Compagnia Mastro Titta A.S.D. A.P.S per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie da apportare.

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza di tutti gli associati e tutti i dirigenti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Giuliana De Valletta Bianconi.

Il presidente informa l'assemblea che per il registro RUNTS a richiesto un'ulteriore modifica allo statuto approvato il 23/10 u.s..

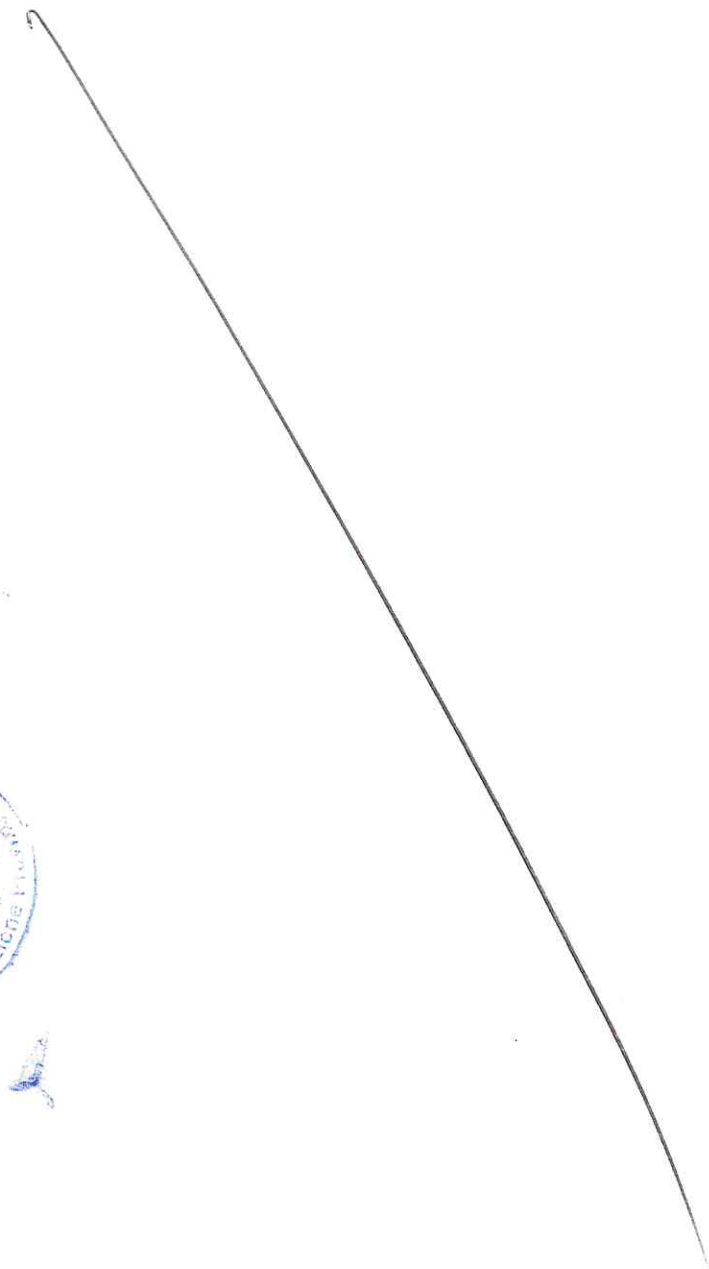
Passando a trattare l'argomento nello specifico il presidente richiamando integralmente le previsioni statutarie chiarisce che la clausola statutaria da modificare è relativa al trattamento dei soci minorenni, e passa a leggere gli articoli novellati. L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche discusse ed apportare allo statuto le conseguenti modifiche ed integrazioni. L'assemblea autorizza il Presidente, nella persona della Sig.ra Federica Bartolini, a porre in essere tutte le pratiche necessarie per rendere effettive le modifiche. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuliana De Valletta

IL PRESIDENTE
Federica Bartolini



STATUTO

COMPAGNIA MASTRO TITTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, "COMPAGNIA MASTRO TITTA Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", ENTE DEL TERZO SETTORE in breve "COMPAGNIA MASTRO TITTA ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"), "l'associazione assumerà l'acronimo ETS con l'entrata in vigore del codice del terzo settore e con l'iscrizione al RUNTS" con sede legale nel Comune di ORVIETO TR in Via Sette Martiri, 42.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale dirette agli associati e terzi:

1) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport danze, giochi, pattinaggio, ginnastica salute e fitness, ginnastica per tutti, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, attraverso:

a) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività

sportive;

b) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;

c) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;

d) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;

3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

4) la realizzazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (teatro, musica canto e tutte le arti figurative in genere);

6) formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;

7) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a mantenere l'autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;

8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione



aggregativa;

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come

previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,

nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs.

n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri

associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale,

nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed

esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio

- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa

elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;

modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e

realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

associati.

garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a

Art. 8

dei soci che sarà convocata.

giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta

giorni.

valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla

del relativo nominativo nel libro degli associati.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione

da tale momento.

da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

dagli organi dell'Associazione;

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate

che:

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato

quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede

4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

3) l'esclusione per morosità,

2) radiazione,

1) recesso,

La qualifica di associato si perde per:

Art. 9

o rivalutabile.

quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile

corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di

della sede;

dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

relazione ad eventuali dati personali trattati;

Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in



La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito (anche collettivo) al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli

associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzamenti di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso dell'Assemblea.

affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, dalla chiusura dell'esercizio.

sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a L'esercizio sociale va dal 01 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Art. 12

- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.
- j) rendite patrimoniali;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- g) entrate da convenzioni;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) contributi associativi;



troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 15

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. Per i soci minorenni il diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege a chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. nomina, e revoca i componenti degli organi sociali;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;

f. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;

i. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

j. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggia telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove),



la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di

voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio

direttivo non hanno voto.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente ed inoltre delibera sulle

richieste di:

- a) modifica dello statuto;
- b) trasformazione;
- c) fusione;
- d) scioglimento;

e) nomina del liquidatore;

f) devoluzione del patrimonio residuo.

La deliberazione dell'assemblea straordinaria devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie devono essere adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni che risultino iscritti nel libro dei soci per almeno 4 anni negli ultimi 5, siano in regola con il pagamento delle quote associative e per i quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro

20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;

- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;

- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;

- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la

definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;

- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'Assemblea degli

associati;

- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;

- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita

dell'Associazione;

- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano

spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la

modalità del suo versamento;

- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal

membro più anziano di età.

chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri

Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati,

Art. 26

professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti

di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni

Art. 25

stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo

accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto

Art. 24

è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio

non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail,



Art. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese, la richiesta scritta dovrà essere inoltrata, mediante PEC o raccomandata al direttivo il quale avrà 40 gg. di tempo per metterli a disposizione.

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 19. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche

la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui dell'associazione saranno devoluti previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio

residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

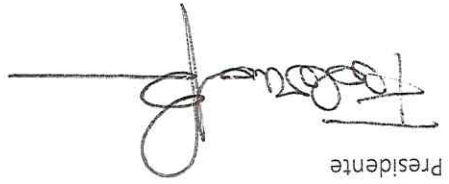
Art. 29

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo

settore.

Presidente



Segretario





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PROVINCIALE DI MANTOVA
20 DIC 2022
778
30
470 ESEMT